CONVENZIONE

	PER LA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI E LA	
	PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE	
	AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI	
	ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	-
	del Direttore Amministrato Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale	
	conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609	
	registrata al n. 15904 del 22.06.2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio	
	di Torino 1, (nel seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte S.p.A.");	
	E	
	La Rays S.p.A., con sede legale in Osimo (AN), Via F. Crispi, capitale sociale	lucerth i
	Euro 1.100.000.00=, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona al n.	
	01316780426, P. IVA 01316780426, domiciliata ai fini del presente atto in	
	Osimo (AN), Via F. Crispi, in persona dell'Amministratore Delegato e	
	Procuratore Generale Sig.ra Irene Guidi , giusta poteri alla stessa conferiti con	
	procura di nomina in data 16 marzo 2012, rogito Notaio Dott. Andrea	
	Scoccianti, notaio in Osimo (AN), nata ad Ancona, il 27/11/1967, domiciliata	
	ai fini del presente atto presso la sede della società (nel seguito per brevità	911
	anche "Fornitore");	///
		org Pyemanie
- Johnson		S SER S

PREMESSO CHE

	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	11 1 2009
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	damen T
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	b) con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato	10 110 119
	a S.C.R Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per	
	la fornitura di aghi e siringhe, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3,	
	comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di	
THE U	procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	Hitany'
	c) è stato approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di	nergodal y
	aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei servizi connessi per le	page of the same
	Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera	KOLLUNY TI'L
	a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, ai fini dell'aggiudicazione dei	
	lotti 1,2,4,5,37,38,43,44,45,50 del criterio del prezzo più basso;	
	d) con Determina del Direttore Amministrativo n. 51 del 22/08/2012, S.C.R	
	Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la fornitura del Lotti n. 1-	
	37-38-43-45 alla Società Rays S.p.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	711-1111
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,	911
	come indicato al par. 16 punti 13 e 14 del Disciplinare di gara;	1
	f) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un servizio di supporto e assistenza	
	secondo quanto disposto dal punto 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha	
Themos I	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-	
97/80 3.2	mail;	S.C. Premonio
A THE	Pagina 2 di 27	S.C. She

	g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
	condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
=======	Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando, il	
	Disciplinare di gara ed i suoi allegati, ancorché non materialmente allegati,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato	
	Tecnico e suoi allegati, Offerta Economica, Modello Ordinativo di fornitura,	
	cauzione definitiva, polizza RC.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti oggetto del	
	presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	0-1
	Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo (previsto	THE
	per ciascun Lotto) di:	
	- Lotto n. 1: € 158.400,00;	
	- Lotto n. 37: € 778.520,00;	do
Colino no 3	- Lotto n. 38: € 474.580,00;	So Sc. R. to
0.00	- Lotto n. 43: € 152.740,00;	o Piemonte
7.570	Pagina 3 di 27	Marconi. 10:19

Co	 Lotto n. 45: € 117.250,00. Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto dempimento degli obblighi contrattuali, quali: a) trasporto e consegna 	
Co	dempimento degli obblighi contrattuali, quali: a) trasporto e consegna	
	dempimento degli obblighi contrattuali, quali: a) trasporto e consegna	
a	a) trasporto e consegna	
	CONTRACTOR AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR	
	15 22 1 1 10 2 2	
	b) assistenza e consulenza alla fornitura.	with the last
2.	. Gli importi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite	
m	nassimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
A	Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della	
C	Convenzione relativo a ciascun prodotto, il Fornitore dovrà provvedere alla	
fc	ornitura dei prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti,	
su	ulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
3.	. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
st	tesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo (del	
L	otto di riferimento) indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai	
se	ensi del R.D. 2440/1923.	- 30/3/2
4.	La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni	
st	abilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
cc	ontratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	
re	egolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico (e suoi allegati) e	
da	agli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	91
Fo	ornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I	AT
sii	ngoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
A	mministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
Oi	rdinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata	
ad	l impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno	Piemonie.
4.9.8	Pagina 4 di 27	Sie dione
Columnia		Marconi 19

	il quantitativo della fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.	
	5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti, gli Ordinativi	
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la	
=======================================	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di sottoscrizione della medesima prorogabile per eventuali ulteriori	
	6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di	
	S.C.R Piemonte S.p.A	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun	
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 1 non sia	91/_
	esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun lotto, la Convenzione potrà	11/
-	essere prorogata per i lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei)	
	mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R	
	Piemonte S.p.A	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	Homos
Manual S	Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni negli	Son R. C.
stramore A.g.2	Pagina 5 di 27	B.P.A.
Rom more		2011, 10

	stessi debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare, i	
	luoghi di consegna nonché i riferimenti per la fatturazione. L'Ordinativo di	<u> </u>
	Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della	
	fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria	
	cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le	
	modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui	
	all'art. 9 comma 1.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
		n) i hilli
	S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	J - 100
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA	au anti-
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Tecnico e con i campioni verificati ed accettati. Tale verifica si svolgerà	
	secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	7/1
	altre parti della Convenzione a:	Of
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
ghampin		one Piemonio
18 my 2 0 8		18 11.67



	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
	d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
	corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	LINE DE LA COLUMNIA
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4	
	sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e	
	chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune	
	correzioni;	91/
	g) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	M
	tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da	
	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che	Signe Piemonia
	forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso	
A DIVE	di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e	1. A. A.
7.00	Pagina 7 di 27	rconi, 10

Mount of

	degli uffici degli Enti. Pur restando inteso che il valore economico degli	
	Ordinativi non deve essere inferiore ad € 100,00 IVA esclusa è facoltà del	
	Fornitore dare, in ogni caso, seguito ad Ordinativi di fornitura di importo	
	inferiore al valore sopradetto;	
	h) deve garantire compreso nel prezzo di aggiudicazione, oltre alla fornitura	
	dei Prodotti, anche la messa a disposizione di eventuali	
	dispositivi/apparecchi riutilizzabili e relativi accessori, dove richiesto	
	nell'esplicitazione dei singoli lotti	
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura qualora abbia ricevuto	London Com
	Ordinativi di fornitura oltre la concorrenza del quantitativo della	RAWI,
	Fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R	
	Piemonte S.p.A.;	
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
1111 - 11	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del	
	Capitolato Tecnico;	
	l) consentire a S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	94
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	Of
	m) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
2-20,00	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
Superior of	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
olnomo.	9 0	vomon19
- 600	Description of the second seco	10 11 %



	dall'uso dei prodotti oggetto della pre	sente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da ter	zi;	
	n) effettuare le comunicazioni ed osservare	gli impegni di cui al par. 7 del	
	Capitolato Tecnico, secondo le modalità iv	i previste.	
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASP	ORTO E CONSEGNA	
	Il confezionamento, il trasporto e la consegna	a del prodotto relativo a ciascun	
	Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato	dal Fornitore con le modalità e	
	nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecni	co paragrafo 6.1.	
	Ciascuna Amministrazione Contraente avrà	sempre la facoltà di verificare	
	(vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva risp	ondenza delle quantità e qualità	
	dei prodotti consegnati rispetto a quanto indica	to nell'Ordinativo di fornitura.	
	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o	quantitativa dei prodotti forniti,	
	troverà applicazione quanto disciplinato al par.	6.2 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA	'DI PAGAMENTO	
	1.Il corrispettivo contrattuale dovuto da c	iascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura	sarà determinato sulla base del	
	prezzo unitario moltiplicato per le unità presen	ti nel confezionamento indicato	
	nell'offerta tecnica, IVA esclusa, (da intende	rsi comprensivo della fornitura	
	del prodotto, della messa a disposizione di e-	ventuali dispositivi/apparecchi	
	riutilizzabili e relativi accessori, dove richiest	o, nonchè della prestazione dei	0.0
	servizi connessi) per le quantità oggetto di cias	cun ordinativo di fornitura.	9/-
	In particolare:		
	Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva	الد العينة.
		esclusa)	Piemo
			OR Plemonio
Store and S			Sp.A.
19.979		Pagina 9 di 27	Marconi, 10-18

W money &

	Lotto 1		
	Microtip ultra	€ 0,00960	
	Lotto 37		
	Inj-Light 2,5/3 ml con ago da 22GX30 mm	€ 0,02340	
	Inj-Light 5 ml con ago da 22GX30 mm	€ 0,02740	i i i i
	Inj-Light 10 ml con ago da 21GX40 mm	€ 0,03700	
	Inj-Light 10 ml con ago da 22GX30 mm	€ 0,03700	
	Inj-Light 20 ml con ago da 21GX40 mm	€ 0,05600	
	Lotto 38	ALCOHOL TO THE REAL PROPERTY.	a been
	Inj-Light 2,5/3 ml	€ 0,01890	
	Inj-Light 5 ml	€ 0,02180	ries of a
	Inj-Light 10/12 ml	€ 0,03140	
	Inj-Light 20 ml	€ 0,04800	
	Inj-Light 30 ml	€ 0,06700	
	Inj-Light 50/60 ml	€ 0,10800	
	Lotto 43		
	Insu-Light 50Ul/0,5 ml ago da 29G e 30G		
	X12,7/13 mm	€ 0,03900	
	Insu-Light 100Ul/1 ml ago da 27G a 30G		
	X12,7/13 mm	€ 0,03900	Alr.
	Insu-Light 100Ul/1 ml ago da 25G a 27G		11/
	X12,7/13/16 mm	€ 0,02300	00
	Lotto 45		
VA T	Inj-Light cono catetere 50/60 ml	€ 0,11000	
	Inj-Light cono catetere 100 ml	€ 0,25000	
70 17	Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta i	il listino di riferimento per il	Region Standard

	Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.	
-	2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di	
	regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà	
	essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.	
-	3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura	
=	fine mese, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.	
	Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti	
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
-	o Poste Italiane S.p.A	
	Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:	PLEASURE LE LA COMPANIE
	presso: Unicredit Banca, IBAN IT58A0200802626000005615562	
	nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su	
	di esso sono:	
	Paola Recanatini C.F. RCNPLA55B43B468J.	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	9/
3	quanto richiesto dagli Enti.	0/
	5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	/
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	S.C.R. S.C.R.
1000	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	5.C. S.C.
() () () () () () () () () ()	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	Pier.
7.9.35	Pagina 11 di 27	Ma coni. 10-10

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
di regolarità contributiva) in corso di validità.	
7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente entro il termine di	
cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	all a, I II
normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio	
eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al	or E. M. C. C.
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del	
maggior danno ai sensi dell art. 1224 del Codice Civile.	
ART. 9 - PENALI	
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	Will Make I Table
in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere A), B) e C) del	01
Capitolato Tecnico.	THE
2. Per la mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza (par. 6.3	
del Capitolato Tecnico), non imputabile a forza maggiore o a caso	
fortuito, che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore	
sarà tenuto a corrispondere a S.C.RPiemonte S.p.A. una penale pari a	
Euro 200,00= (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di mancata	Plemonte de
Pagina 12 di 27	Regional Strains
	Narcont 19
	Jarcon

maggior danno. 3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 8 del Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. — Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contre dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore Pagina 13 di 27		disponibilità superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del	
Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		maggior danno.	
documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle preserizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 8 del Capitolato	
eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della	
difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal-caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o	
quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque	
solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di	
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal easo il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonce, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	Alex Louise
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
S.C.R. – Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		S.C.R. – Piemonte S.p.A	e makani i
dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	40.5 [m]
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		dalla ricezione della contestazione stessa.	
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	H
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore Pagina 13 di 27		termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	41
all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore		l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
Pagina 13 di 27		all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	Plant
Pagina 13 di 27	THE STATE OF THE S	2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	Signe Joh
Pagina 13 di 27	10.00	penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore	Piero nte
	A.q.a o	Pagina 13 di 27	From. 10-19

	per iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.	
	9 comma 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore	
	accertamento o procedimento giudiziario.	
	Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	911
	5. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	3/
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
in the second	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
/s A.O.s	misura massima del 10% S.C.RPiemonte S.p.A. terrà conto anche delle	Place
A.g.a	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	or Piemo,
C or was	Pagina 14 di 27	o Flemonte
		Conj. 10-10

documentate.	7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	e/o il pagamento delle penali di cui		
termini specific	cati nel Capitolato Tecnico, non e	sonera in nessun caso il	
Fornitore dall'	adempimento dell'obbligazione p	er la quale si è reso	
inadempiente e	che ha fatto sorgere l'obbligo di pa	agamento della medesima	
penale.			
ART. 11 - GAF	RANZIE		
1. Il Fornitore	a garanzia dell'esatta osservanza	degli obblighi assunti ha	
presentato un o	deposito cauzionale definitivo, nel	le forme ammesse dalla	
legge, così con	ne indicato alla lettera e) delle p	premesse. In merito allo	
svincolo ed alla	a quantificazione della cauzione si	applica quanto previsto	
dall'art. 113 del	D.Lgs. 163/06 e s.m.i		
La cauzione pre	vede la rinuncia al beneficio della	preventiva escussione del	
debitore princip	ale, la rinuncia all'eccezione di cu	i all'art. 1957, comma 2,	
del Codice Civ	vile, nonché l'operatività della g	aranzia medesima entro	
quindici giorni,	a semplice richiesta della S.C.RP	riemonte S.p.A La detta	
cauzione è este	esa a tutti gli accessori del debit	o principale, a garanzia	
dell'esatto e cor	retto adempimento di tutte le obbl	igazioni, anche future, ai	Market Land
sensi e per gli	effetti dell'art. 1944 c.c. nascer	nti dalla Convenzione e	0 /
dall'esecuzione	dei singoli ordinativi di fornitura.		Jul -
2. La cauzione	rilasciata garantisce tutti gli obbli	ghi specifici assunti dal	-0/
Fornitore, anche	quelli a fronte dei quali è prevista	l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.R	Piemonte S.p.A., fermo restando qua	anto previsto all'art. 9, ha	
facoltà di rivaler	rsi direttamente sulla cauzione anch	ne relativamente a quegli	Piemon
inadempimenti c	he determinano l'applicazione delle	penali.	S.C.A.
3. La garanzia o	pera nei confronti di S.C.R Piemo	onte S.p.A a far data dalla	Pieny .
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Pagina 15 di 27	3robni, 10 - 18
Concern A S			

	attivazione della presente Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni
	Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
	obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi di fornitura e sarà svincolata,
7,14	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione
i i Bl	di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.RPiemonte S.p.A. verso
	il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni
	contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è
UN	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento
fa piccha	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo
	consenso espresso in forma scritta da S.C.RPiemonte S.p.A.
00	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
79/	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà
1/1	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.RPiemonte S.p.A.
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo
	S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei
Piemonto	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni
Region 1. Region	Pagina 16 di 27

	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla	
	lettera e) delle premesse.	
	Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando	
	S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni	
	a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti .	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	
	del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	
	attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e,	
	pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi	
	momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni	
	singolo Ordinativo di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della	2 1
	cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno	91
	subito.	9/
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	-t
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati ART. 12 – ESECUZIONE IN DANNO	
	Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza	one Piemopie
6011	maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte	5.0.7
70000	Pagina 17 di 27	1
Co money	37	Fromi, 10

dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,	
S.C.RPiemonte S.p.A., dandone opportuna comunicazione, potrà sostituire	
l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni avvalendosi di soggetto terzo	
in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.	
ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo contrattuale;	
b. mancata indicazione, in caso di "fuori produzione" del prodotto offerto	
in sede di gara, di Prodotto sostitutivo avente identiche o migliori	
caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali;	facilities (in the control of the co
c. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
prestazioni affidate;	
d. cessione di tutto o parte del Contratto;	or many miles
e. subappalto non autorizzato;	
f. ingiustificata sospensione della fornitura;	
g. fallimento o altre procedure concorsuali;	
h. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	010
i. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	1
consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
j. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
k. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	or Piemonie
Pagina 18 di 27	Biendy Front ST To
	Marconi, 10

	mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	gara;	
	m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	n. intervenuta emanazione nei confronti del Fornitore di un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956,	
	n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.	
	575, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di	
	usura, riciclaggio nonché	
	per frodi nei riguardi di S.C.R Piemonte o delle Amministrazioni	
	Contraenti, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque	
	interessati alle prestazioni.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, fatto salvo quanto previsto alle lettere	
	b, f, i e l, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione	
	effettuata da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei	
	singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la	
	risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in	
	essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in	M
	favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.	- of
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	0
	fornitura S.C.RPiemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte	
7	percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura	///
ganara ga	risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	a S.C.R
02.750.3	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	
19.90 19.90	Pagina 19 di 27	S.p.A.
OP HOSP		coni, 10 - 10

	raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte	
	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che	
	avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	Il Fornitore non intende ricorrere al subappalto.	
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione	911/
	medesima.	111
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
AMO TO	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	and the second s
iA.o.s	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	S.C. S.C.
A.q.B	Pagina 20 di 27	Pierre A.
SC OF YO		Margoni, 10

I	cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si	
	ecisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
	* CHARLES CHARLES EXPERIENCED AT APPROXIMATE FOR THE CONTROL CONTROL OF A CONTROL OF THE CONTROL	
	rmativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed	
all	'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
str	umenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
Al	RT. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
1.	Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
all	'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
bre	evetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
2.	Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
e/c	di S.C.RPiemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che	
va	ntino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
inc	lenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A.,	
ass	sumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso	
ter	zi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni	
Co	ntraenti e/o di S.C.R.	
3.	Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
Fo	rnitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
dif	esa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	911
es.0	ntraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	11/
	ensore scelto dal Fornitore .	
4	Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	atti Attlesa
nre	cedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	C.RPiemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
		None.
(2)	arcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	Pig
ngg tac	oltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/	State on
10	Pagina 21 di 27	1

	della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo	
	il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 17 - REFERENTE DELLA FORNITURA	
	Il Sig. Paolo Boria, Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per	
	l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni e di S.C.R Piemonte S.p.A., per quanto di	
	propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il	
	Fornitore.	
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	III DIRA
	Ciascuna Amministrazione richiedente nell'Ordinativo di Fornitura allegato	Tallact Tall
	alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	Anthorn St.
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	
	nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della	
	fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.	
	3. L'Ente fruitore della Convenzione, annualmente, dovrà inviare a S.C.R	
	Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle	
	forniture.	- Of
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	14
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	Bigo
alnomol q		S.C.P. te 2
Steen west	Pagina 22 di 27	Pierro vie
		Marchall to . 18

	Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le		
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione		
	infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente		
	sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai		_
	propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche		
	in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,		T
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure		_
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione		-
	della fornitura.		
	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza		
	posa in opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.		
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).		=
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato		-
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28		-
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di		-
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle		-
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al		_
	momento della pubblicazione della presente procedura.	0.	
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	9/	
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	1//	
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.		-
	DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante		_
	dello stesso.		
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	Pion	
- wally	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	S.O.N.	1
Sugmal's	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	Plemonte S.p.A.	
emonio 8.7.A.	Pagina 23 di 27	300m. 10 - 10 CE	

07 100

	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	with the
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A., acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	0.1
	aggiudicatario.	The
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	11
13000014	al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
2 sinons	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	ore Piemonie
(A. 4. 6	Pagina 24 di 27	C Plemon
(Marcony 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.A. dalle	
Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
 6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
bando di gara e suoi allegati.	
7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
Amministrazione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
 delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
 reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	911
Capitolato Tecnico.	0//
La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	o Pid
presente Convenzione e relativi allegati.	agione Pigmon
	o Plemonte
Pagina 25 di 27	Froni, 10-100

	ART. 22 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione	remarks and
	sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario. Si procederà alla	
	registrazione solo in caso d'uso.	
	ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
12 1	l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	
	S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	
	caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	Torino, li 0 8 0TT. 2012	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	S.C.RPIGMONFI SIG.AS	m / -
	S.C.RPIEMONYPE SIP. AS	
inut of	Marconi, 10:18	
S.C.R. Plemonto		
A.4.8	Pagina 26 di 27	

	Piratoria de l'Indiana de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del	
	IL FORNITORE	
	RAYS S.p.A.	
	RAYS S.p.A.	
-		
-		
-		
-		
		11
	Pagina 27 di 27	$ \mathcal{U} $
		10 0